

Parco nazionale dell'Alta Murgia

REGOLAMENTO: PRIME INDICAZIONI PER LO SPANDIMENTO DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DI FRANTOI OLEARI E DELLE SANSE NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Deliberazione del Commissario straordinario 18 gennaio 2006 n. 5

Il Presidente dell'Ente

a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo nella seduta del 18/01/2006
visto l'art. 11, comma 3., lett. e) della L. n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale vieta nei Parchi l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

vista la legge n. 574/1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari", che, all'art. 5, indica le categorie di terreni sui quali vige il divieto di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse;

visto il D.P.R. 10/03/2004 "Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia" - Allegato "A" "Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Alta Murgia", il quale non vieta espressamente lo spandimento di acque di vegetazione e di sanse sui terreni compresi nei confini del Parco ma che prevede, all'art. 3 (Divieti generali), comma 1., lett. o), che su tutto il territorio del Parco sia vietata "la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree";

visto il Decreto del Ministro delle risorse agricole e forestali 06/07/2005 il quale detta "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152";

considerato, in particolare, che lo stesso D. M. del 06/07/2005 vieta lo spandimento, tra l'altro, ad una "distanza inferiore a dieci metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione"; su "terreni con pendenza superiore al 15 % privi di sistemazione idraulico agraria"; in presenza di "boschi"; in "giardini ed aree di uso pubblico" ed in "aree di cava";

Ferme restando le disposizioni relative al regime autorizzativo nel territorio del Parco di cui al d.P.R. 10/03/2004 - Allegato "A" "Disciplina di tutela del Parco nazionale dell'Alta Murgia" e ferme restando le altre disposizioni normative indicate in precedenza;

ritenuto che lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse provenienti da cicli di lavorazione dei frantoi oleari costituisce apporto di ammendanti organici normalmente utilizzati nelle ordinarie pratiche agronomiche;

a seguito di approfondimenti della letteratura scientifica in materia e dell'evoluzione delle tecniche e tecnologie nel trattamento dei reflui in questione
Emana il seguente Regolamento

nel territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia è ammesso lo spandimento, nel rispetto delle prescrizioni riportate, delle acque di vegetazione e delle sole sanse umide.

Lo spandimento di acque di vegetazione e di sanse non deve interessare in alcun modo terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare in presenza di pseudosteppa (habitat naturali e seminaturali a festuco-brometalia ovvero a therobrachypodietea), di formazioni forestali e boschive, di macchia mediterranea e garighe, né i terreni le cui trasformazioni agrarie siano intervenute in assenza delle autorizzazioni ivi compresa quella derivante dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2003;

lo spandimento dei reflui derivanti dal ciclo di lavorazione dei frantoi oleari (acque di vegetazione e sanse) può essere effettuato rispettando le quantità, le qualità e quant'altro previsto dalla normativa vigente;

la relazione e le analisi previste dalla normativa vigente devono essere validate da idonea struttura pubblica tecnico-scientifica;

lo spandimento non deve interessare terreni con roccia calcarea affiorante;

i periodi di spandimento devono coincidere, per quanto possibile, con periodi di scarsa piovosità.

Il presente Regolamento viene affisso all'Albo Pretorio dell'Ente, viene trasmesso ai Sindaci delle Amministrazioni comunali facenti parte del territorio del Parco affinché lo affiggano ai rispettivi Albi Pretori, al Presidente della Regione Puglia perché ne disponga la pubblicazione sul B.U.R.P., viene trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento del Parco nazionale dell'Alta Murgia.